



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO N. 2/2021

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

I termini scadenti il 28 febbraio 2021 sono posticipati all'1 marzo essendo il 28 febbraio domenica.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 febbraio il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 febbraio il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 febbraio i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di gennaio.

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva TFR

Scade il 16 febbraio il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento di fine rapporto.

Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve essere effettuato con modello F24 e codice tributo 1713.

Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti

Scade il 16 febbraio, per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps, il versamento relativo al quarto trimestre 2020.

Autoliquidazione Inail - versamento

Scade il 16 febbraio il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione ed al versamento in unica soluzione, o della prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2020 ed all'acconto 2021.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 20 febbraio il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Versamento contributi Enasarco

Scade il 22 febbraio il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2020.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 febbraio, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade l'1 marzo il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.

Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)

Scade l'1 marzo il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili ed al quarto trimestre 2020 per i soggetti trimestrali.

Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2021 qualora contenga la LIPE in commento.

Invio spese veterinarie per dichiarazione precompilata

Scade l'1 marzo il termine per l'invio telematico dei dati delle spese veterinarie 2020 ai fini della predisposizione del modello 730 / Redditi 2021 PF da parte dei veterinari.

Rottamazione ter / Saldo e stralcio

Scade l'1 marzo il termine (salvo proroghe) del versamento delle rate dovute nel 2020 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. Rottamazione-ter), al cosiddetto Saldo e Stralcio e alla definizione a favore delle persone fisiche in situazione di difficoltà economica.

Imu - versamento saldo 2020

Scade l'1 marzo il termine per il versamento del conguaglio rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle nuove delibere o regolamenti comunali pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio 2021.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade l'1 marzo il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 febbraio 2021.

Inail - invio dichiarazione

Scade l'1 marzo il termine per i datori di lavoro per la presentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, utilizzando i servizi telematici.

Riduzione dei contributi INPS per i contribuenti forfettari

Scade l'1 marzo il termine per trasmettere telematicamente all'INPS la domanda al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2021 per i contribuenti forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 8 febbraio 2021

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Il prossimo 16 febbraio 2021 i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata); attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Versamento premio Inail | 16 febbraio 2021 |
| Presentazione modello 1031 | 1 marzo 2021 |

➔ Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I *online*" e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Il premio può essere versato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2021 o in 4 rate di uguale importo.

In caso di pagamento rateale, è necessario darne comunicazione tramite i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni: la prima delle 4 rate andrà versata entro il 16 febbraio 2021 e le successive 3 rispettivamente entro:

- il 17 maggio 2021;
- il 20 agosto 2021;
- il 16 novembre 2021.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base al tasso annuo comunicato dall'Inail stessa.

Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione Inail 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021: ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail.

La comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende".

Sono, inoltre, disponibili per le PAT (posizioni assicurative territoriali) i servizi "Visualizza basi di calcolo" e "Richiesta Basi di calcolo".

L'articolo 1, comma 36 della L. 178/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per:

- le federazioni sportive nazionali;
- gli enti di promozione sportiva;
- le associazioni e società dilettantistiche

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

SCADE IL 31 MARZO 2021 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2020

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2020.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata con riguardo all'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2020 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2021 (non va trasmesso all'Agenzia delle Entrate).

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in Siiq e in Siinq (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2020.

A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:

- il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

DEFINITA LA POSSIBILITA' DI CEDERE UN TERRENO RIVALUTATO AD UN VALORE INFERIORE A QUELLO DI PERIZIA

L'Agenzia delle Entrate, con **circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021**, ha fornito alcuni chiarimenti sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni e di terreni edificabili e agricoli.

La principale novità riguarda il recepimento delle indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020, hanno ammesso la possibilità di indicare nell'atto di cessione del terreno rivalutato un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata senza che questo comporti la decadenza dal beneficio previsto dall'articolo 7, L. 448/2001.

Si tratta di un importante chiarimento atteso che fino a oggi l'Amministrazione Finanziaria aveva evidenziato che qualora nell'atto di cessione del terreno risultasse un valore inferiore a quello rivalutato la plusvalenza sarebbe stata determinata con le regole ordinarie e quindi il valore iniziale del bene sarebbe stato identificato nel costo o valore di acquisto, non potendosi tenere conto degli effetti della rivalutazione del bene.

Nel citato documento di prassi l'Agenzia ha inoltre ripercorso le vicende normative della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, in particolare ha specificato che nel periodo d'imposta 2020, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei suddetti beni detenuti alla data del:

- 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;

- 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020;

mentre nel periodo d'imposta 2021 è prevista la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021.

Tenuto conto di questo avvicendamento normativo l'Agenzia ha voluto chiarire che il nuovo valore può essere utilizzato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalore in luogo dell'originario costo o valore di acquisto sulla base della nuova perizia redatta entro il 30 giugno 2021.

In merito agli aspetti pratici l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto segue:

| | |
|---|--|
| incremento del valore del bene periziato | È previsto il solo incremento del costo della perizia, non danno luogo a incrementi i pagamenti di altri oneri |
| Perfezionamento della rivalutazione | Al versamento dell'intera imposta o con il versamento della prima rata se si è optato per la rateazione |
| Rimborso dell'imposta sostitutiva | Il rimborso è ammesso solo se il pagamento della sostitutiva è avvenuto oltre il termine previsto e quindi deve intendersi inefficace al fine della rivalutazione, diversamente, anche qualora il contribuente non benefici della rivalutazione, non potrà chiedere il rimborso delle somme versate |
| Scomputo sostitutiva da precedenti rivalutazioni | Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni effettuate con riferimento ai medesimi beni, alternativamente il contribuente potrà presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato. L'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore |

| | |
|--|---|
| Successione nelle rivalutazioni | Il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni più volte anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente |
|--|---|

Le altre indicazioni contenute nella circolare riguardano la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e in particolare l'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni che vanno riportati:

- in caso di partecipazioni, nell'apposita sezione del quadro RT
- in caso di terreni, nell'apposita sezione del quadro RM,
- in caso di utilizzo del modello 730 dovranno anche presentare gli stessi quadri del modello "Redditi" e il relativo frontespizio.

Infine l'Agenzia delle entrate, come risposte ad altrettanti interpelli, ha fornito chiarimenti in relazioni a due fattispecie, partecipazioni detenute da coniugi in regime di comunione dei beni e rideterminazione parziale del valore della partecipazione esplicitando quanto segue:

| | |
|---|--|
| Partecipazione detenute da coniugi in regime di comunione dei beni | Data la contitolarità dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi, tali beni, acquistati anche separatamente, diventano comuni <i>ope legis</i> e il coniuge che non ha partecipato all'acquisto ne risulterà pertanto comproprietario, nel caso in cui si intenda rideterminare l'intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile. Tenuto conto che ai fini civilistici ciascun coniuge può disporre della propria quota, resta ferma la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile. |
| Rideterminazione parziale del valore della partecipazione | Qualora un contribuente che detiene una partecipazione nell'ambito del regime dichiarativo intenda avvalersi nuovamente della possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni, deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/ acquisite, resta ferma la possibilità per il contribuente di procedere ad una nuova rideterminazione dell'intero valore della partecipazione posseduta e di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero di chiederla a rimborso. |

AL VIA IL CONTROLLO SULLA SPETTANZA DELLE SOMME A FONDO PERDUTE EROGATE PRO COVID

Tra i numerosi interventi urgenti varati dal Governo con il D.L. 23/2020, erano compresi anche i termini e le condizioni per accedere ai finanziamenti per sostenere la liquidità delle imprese.

Si trattava di 2 diversi interventi, uno dei quali prevedeva l'erogazione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa era stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Tali finanziamenti, messi a disposizione dal sistema bancario, per norma di legge, dovranno essere restituiti non prima di 24 mesi dall'erogazione e avranno una durata massima pari a 72 mesi.

L'importo del finanziamento non poteva superare il 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

Considerata la situazione di generalizzata difficoltà legata al primo *lockdown*, molte sono state le aziende che hanno fatto ricorso al credito.

Nel Decreto Rilancio sono stati previsti diversi strumenti che l'Agenzia delle Entrate poteva utilizzare per verificare che i fondi fossero effettivamente erogati ad aziende in difficoltà, in particolare il Legislatore ha previsto che l'Agenzia, dopo aver erogato il contributo a fondo perduto, potrà avviare controlli sulle richieste pervenute e accettate, così da accertarne la corrispondenza con i [requisiti previsti dallo stesso Decreto Rilancio](#).

In questi giorni l'attività di controllo di cui sopra sta avendo seguito, e in particolare vogliamo informarvi che il Medio Credito Centrale sta inviando ai beneficiari del finanziamento la seguente lettera:

*Fondo di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e 266/97 (art. 15).
Comunicazione inizio attività ispettiva.*

Posizione MCC n. XXXXXX – CLIENTE XXXX

Operazione di GARANZIA DIRETTA

Si comunica che l'operazione di cui al numero di posizione in oggetto, per la quale è stato richiesto l'intervento pubblico di garanzia, è sottoposta a controllo documentale ai sensi della normativa di riferimento vigente ed in particolare del D.M. 2 settembre 2015 e delle Disposizioni Operative in vigore per le domande di ammissione presentate dal 5 marzo 2019, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019.

Si informa pertanto, che su codesta impresa il Gestore sta svolgendo degli accertamenti rivolti alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità attestati dalla stessa nella richiesta di agevolazione, secondo quanto previsto dal D.M. 18/04/2005.

Nel caso in cui il Gestore riesca autonomamente a concludere l'attività di accertamento, verrà inviata all'indirizzo pec sopra evidenziato, una comunicazione con la quale verranno comunicate le risultanze della predetta attività.

Qualora invece, il Gestore dovesse ritenere necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni e/o documenti ai fini del completamento degli accertamenti, verrà inviata un'ulteriore comunicazione a codesta impresa, che dovrà pertanto produrre.

L'UTILIZZO E LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI

Nella presente procedura si evidenziano le modalità di utilizzo e contabilizzazione del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto dei beni strumentali.

Va rammentato che detto credito d'imposta è stato introdotto lo scorso anno dalla L. 160/2019 ed è stato riproposto dalla L. 178/2020 con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dallo scorso 16 novembre 2020; oltre all'allungamento della finestra temporale, sono state aumentate le misure del *bonus* e sono state introdotte nuove fattispecie.

Si riportano alcune tabelle riepilogative delle tipologie di investimenti agevolati e dei relativi benefici riconosciuti (ossia la misura del credito d'imposta, rapportato all'investimento effettuato).

Si rammenta, peraltro, che recentemente sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per spendere in compensazione nel modello F24 detto credito.

Le misure del credito

Con riferimento ai beni "ordinari" (ossia gli investimenti che non hanno i requisiti tecnologici e di interconnessione che possono farli rientrare nel novero di "industria 4.0") il *bonus* è stato incrementato per il solo 2021 al 10%, mentre dal 2022 tornerà al 6% (su queste misure però sono attesi possibili interventi che potranno diminuire il *bonus*, forse anche retroattivamente).

Dal 16 novembre 20 sono agevolabili anche gli acquisti di *software* "ordinari".

Le misure ordinarie

| Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione») | Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione») comma 1055 | Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1055 |
|---|---|--|
| 6% max: 2 milioni di euro | 10% 15% (<i>smart working</i>) max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali) | 6% max: 2 milioni di euro (materiali) 1 milione di euro (immateriali) |

Si tenga conto che nel verificare il momento in cui l'investimento è stato realizzato occorre considerare una "proroga" di 6 mesi, nel caso in cui al 31/12 dell'anno precedente sia stato effettuato l'ordine del bene e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.

Con riferimento ai beni tecnologici 4.0 il *bonus* è decisamente più elevato e dipende dal momento in cui è stata fatto l'investimento e dall'importo di questo (occorre verificare lo scaglione dimensionale).

Si evidenzia che oltre ai beni materiali (di cui all'allegato A della L. 232/2016) sono agevolabili anche alcuni beni immateriali (di cui all'allegato B della L. 232/16, quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni).

Le misure “maggiorate”

| Materiali | Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione») | Da 16.11.2020 a 31.12.2021 (30.06.2022 con «prenotazione») comma 1056 | Da 01.01.2022 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1057 |
|---|---|---|---|
| ≤ 2,5 milioni di euro | 40% | 50% | 40% |
| > 2,5 milioni di euro ≤ 10 milioni di euro | 20% | 30% | 20% |
| > 10 milioni di euro ≤ 20 milioni di euro | — | 10% | 10% |

| Immateriali | Da 01.01.2020 a 31.12.2020 (30.06.2021 con «prenotazione») | Da 16.11.2020 a 31.12.2022 (30.06.2023 con «prenotazione») comma 1058 |
|---------------------|---|---|
| ≤ 700.000 euro | 15% | 20% |
| ≤ 1 milione di euro | — | |

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili secondo diversi presupposti:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile nell'anno successivo all'entrata in funzione del bene; pertanto gli investimenti effettuati nel 2020 in applicazione di tale disposizione danno diritto ad un credito d'imposta utilizzabile già dallo scorso 1.1 (in realtà serviva l'approvazione dei codici tributo necessari, che sono stati recentemente introdotti dalla risoluzione n. 3/E/2021);
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato a partire dal momento in cui avviene l'entrata in funzione del bene (per i beni ordinari) ovvero l'interconnessione (per i beni 4.0), senza attendere il successivo periodo d'imposta.

Cambia anche la modalità di fruizione del credito:

- il credito previsto dalla L. 160/2019 era utilizzabile su di un arco di 5 anni (3 per gli immateriali 4.0), in quote costanti;
- il nuovo credito introdotto dalla L. 178/2020, al contrario, può essere già utilizzato in un periodo molto più breve, ossia 3 anni. Per i beni ordinari, se il contribuente ha ricavi inferiori ai 5 milioni di euro, è possibile l'utilizzo in unica soluzione.

I tempi di utilizzo

| | Da 01.01.2020 a 31.12.2020 | Da 16.11.2020 a 31.12.2021 | Da 01.01.2022 a 31.12.2022 |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Materiali 4.0 | 5 | 3 | 3 |
| Immateriali 4.0 | 3 | | |
| Materiali e immateriali «No 4.0» | 5 | 3 (se ricavi < 5 milioni: 1) | |

La contabilizzazione

Il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti è da considerarsi un contributo in conto impianti, e consiste in una erogazione da un soggetto pubblico a favore del contribuente per incentivarlo a effettuare investimenti.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza.

Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva. Con riferimento al credito d'imposta in commento la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'entrata in funzione (per i beni ordinari) ovvero con l'interconnessione (per i beni 4.0); al rispetto dei requisiti il diritto a fruire del credito d'imposta avviene automaticamente.

Sotto il profilo contabile, il principio contabili indica 2 modalità.

I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a Conto Economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.

Ciò può essere applicato con 2 metodi:

- a) con il primo metodo (**metodo indiretto**) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto Economico nella **voce A5** "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso **l'iscrizione di "risconti passivi"**; di conseguenza, sono imputati al Conto Economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al Conto Economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Esempio

A gennaio 2021 Alfa srl (ricavi pari ad euro 2 milioni) ha acquisto un bene strumentale al prezzo di euro 10.000, immediatamente entrato in funzione; il credito d'imposta (10%) è pertanto pari ad euro 1.000 ed immediatamente utilizzabile. Aliquota di ammortamento del 20%.

Di seguito la contabilizzazione con metodo indiretto.

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--------|
| Immobilizzazione | a | Fornitore | | 10.000 |
| Credito d'imposta investimenti | a | Contributo conto impianti (A5 c/e) | | 1.000 |
| Ammortamento | a | Fondo ammortamento | | 2.000 |

Poiché l'ammortamento del bene avviene sull'arco di 5 anni, anche il provento legato al contributo deve essere ripartito sul medesimo arco temporale; il primo anno andrà quindi riscontato una quota pari a 4/5 del contributo.

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--|-----|
| Contributo conto impianti (A5 c/e) | a | Risconti passivi | | 800 |
|------------------------------------|---|------------------|--|-----|

Da notare che tale risconto del provento nulla ha a che fare con l'utilizzo del credito, che invece è legato alle indicazioni previste dalla norma.

In particolare, gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020 da soggetti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro danno un credito d'imposta utilizzabile in unica soluzione.

b) con il secondo metodo (**metodo diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni** materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto Economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

| | | | | |
|------------------|---|-----------|--|--------|
| Immobilizzazione | a | Fornitore | | 10.000 |
|------------------|---|-----------|--|--------|

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|--|-------|
| Credito d'imposta investimenti | a | Immobilizzazione | | 1.000 |
|--------------------------------|---|------------------|--|-------|

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|-------|
| Ammortamento | a | Fondo ammortamento | | 1.800 |
|--------------|---|--------------------|--|-------|

Come detto, la fruizione del credito non varia ed è indipendente dalla modalità di contabilizzazione prescelta.